

## Sentenza della Corte costituzionale n. 229/2017.

**Materia:** tutela dell'ambiente (acque pubbliche).

**Parametri invocati:** articolo 14, lettera i), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 19 della legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie), per violazione dell'articolo 14, lettera i), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale Sicilia 29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie), per violazione dell'articolo 14, lettera i), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e degli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con il primo motivo di ricorso, il Governo sostiene che la Regione siciliana, avendo differito dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2017 il termine per la denuncia dei pozzi previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza statutaria. Infatti, la riconosciuta competenza esclusiva regionale in materia di acque pubbliche sarebbe stata esercitata in contrasto con una delle *"norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica"*, quale sarebbe la citata disposizione legislativa statale. La Corte rammenta la propria giurisprudenza secondo cui le disposizioni in materia di tutela delle acque, contenute principalmente nella parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"* e, in particolare, nella sezione II, intitolata *"Tutela delle acque dall'inquinamento"*, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.. Si tratta, infatti, *"di disposizioni aventi finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque"* (nello stesso senso, cfr. le sentenze n. 246 e 254 del 2009). La disciplina statale in materia di tutela delle acque

deve essere ascritta all'area delle riforme economico-sociali, sia per il suo "contenuto riformatore", sia per la sua "attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza" (sentenza n. 323 del 1998). In un primo senso, infatti, si deve osservare che, a partire dalla l. 36/1994 e sino al d.lgs. 152/2006, il legislatore statale ha seguito un approccio alla regolazione della materia innovativo e globale, orientato non solo alla diretta salvaguardia dell'acqua in quanto tale, ma al governo della risorsa idrica con l'obiettivo di assicurarne un uso sostenibile, equilibrato, equo ed integrato, nonché rispondente a un interesse unitario che esige un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale, non tollerando discipline differenziate nelle sue diverse parti. Le istanze oggetto di bilanciamento nelle scelte ad essa relative, quali il fabbisogno idrico, la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi, la biodiversità, nonché le necessità produttive dell'economia "idrodipendente", non possono, infatti, che essere ponderate unitariamente con un'operazione che solo il legislatore statale può compiere. In questo contesto devono essere qualificate come "*norme fondamentali delle riforme economico-sociali*" non solo le disposizioni statali direttamente espressive del descritto modello regolatorio in tema di tutela delle acque, ma anche le previsioni, solo apparentemente di dettaglio, che siano collegate alle prime da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione. Ed è proprio ciò che accade nel caso in esame, in cui la norma statale che impone la denuncia dei pozzi in uso riveste importanza decisiva per la tutela quantitativa della risorsa idrica e per la pianificazione della sua utilizzazione.

Ad avviso della Corte si deve quindi concludere che l'articolo 10 del d.lgs. 275/1993, per il contenuto e la funzione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della disposizione emanata, vincola anche la potestà legislativa primaria della Regione siciliana in materia di acque pubbliche. Alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnato articolo 19 della l.r. Sicilia 20/2016 è stato dichiarato illegittimo in quanto incompatibile con una norma fondamentale di riforma economico-sociale dello Stato.